

(N. 838)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Concessione di un contributo alla Società per azioni « Agenzia Stefani »  
per la liquidazione del personale e per la sistemazione di talune passività.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, a seguito dell'acquisto che il Ministero della cultura popolare ne aveva fatto nel settembre 1944, tutto il pacchetto azionario della Società « Agenzia Stefani » è in proprietà dello Stato.

La gestione commissariale dell'Azienda, che funzionò subito dopo la liberazione, e la gestione ordinaria subentrata nel 1947 si sono dovute limitare alla ricognizione e al recupero dei beni sociali, i quali, a causa delle azioni belliche e di quelle partigiane, erano andati dispersi un po' da per tutto, senza che peraltro l'Azienda riprendesse le sue funzioni nel campo nazionale ed internazionale.

L'Agenzia Stefani per la sua tradizione e per la sua ragione sociale, rappresenta pur sempre un valore, per cui lo Stato, proprietario del pacchetto azionario, valutando le conseguenze di ordine politico che ne sarebbero potute derivare, ha soprasseduto dalla cessione

dell'Organismo ad Enti privati nell'intento di dare alla questione una soluzione meglio confacente agli interessi del Paese.

L'Agenzia ha però una forte esposizione debitoria nei confronti del proprio personale ex dipendente ed ha altre pendenze che sempre più ne vanno appesantendo la situazione economica-finanziaria.

Tali passività si aggirano oggi sui cento milioni; ma a seguito di lunghe e laboriose trattative svolte con i rappresentanti del personale, si presenterebbe la possibilità di addivenire ad una soddisfacente definizione di tutte le pendenze concernenti questo delicato settore, con la erogazione di una somma forfettaria.

La Società, che finora si è mantenuta in vita con i modesti proventi ricavati dalla concessione in uso dei propri uffici e delle proprie attrezzature, non presenta però alcuna disponibilità finanziaria nè avrebbe la possibilità

di ricavarla dalla alienazione di proprie attività, nè ricorrendo al credito bancario commerciale; onde si è riconosciuta la necessità di concederle una volta tanto un contributo straordinario di 50 milioni, di cui al disegno di legge qui unito.

In tal modo si confida non solo di eliminare tutte le questioni di personale che si sono profilate e che portate in sede legale accrescerebbero gli oneri della Società, ma anche di alleggerire il bilancio delle talune altre partite che maggiormente incidono sul passivo dell'Azienda.

L'Agenzia Stefani con un bilancio risanato e con una attrezzatura ancora efficiente potrà utilmente svolgere una proficua attività, al pari delle altre Agenzie giornalistiche, con grande vantaggio ai fini di un crescente miglioramento di tali servizi.

Il disegno di legge, oltre che provvedere alla concessione del contributo (articolo 1),

stabilisce all'articolo 2 le modalità dell'erogazione dello stesso che viene affidata al Ministro delle finanze con l'osservanza di adeguate garanzie, senza peraltro influire su quella snellezza e su quella rapidità che sono indispensabili elementi per portare a buon fine operazioni di carattere transattivo.

Ai fini della copertura prevede e provvede l'articolo 3, mediante prelevamento di un corrispondente importo di lire 50 milioni dal conto della liquidazione degli enti giornalistici ex fascisti, il quale presenta la necessaria capienza.

L'adozione del provvedimento riveste carattere di particolare urgenza, soprattutto in vista dei danni che potrebbero derivare alla gestione dell'« Agenzia Stefani », qualora si ritardasse ancora a metterla in grado di approfittare di una congiuntura che si presenta particolarmente favorevole per la eliminazione delle proprie passività.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per provvedere alla liquidazione del personale ed alla sistemazione di talune passività dell'« Agenzia Stefani », è autorizzata la spesa di 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.

### Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare a favore dell'« Agenzia Stefani », in persona del suo Presidente, la somma di cui

all'articolo 1, su conformi proposte motivate del Consiglio d'Amministrazione approvate dal Collegio sindacale ».

### Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione, sarà provveduto alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, mediante versamento in Tesoreria di un corrispondente importo di lire 50 milioni; da effettuarsi con prelevamento dal conto della liquidazione degli Enti giornalistici ex fascisti.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.